

INTERESSI MORATORI ED USURA: TRATTAMENTO EQUITATIVO PER CHI APPLICA TASSI USURARI?

Di Alessandro Benussi

| 21

SOMMARIO: 1. Svolgimento del processo - 2. Le questioni di diritto affrontate – 3. La c.d. sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori – 4. Interessi corrispettivi e interessi moratori - 5. Interessi moratori e normativa anti-usura – 6. Effetti del superamento del tasso soglia – 7. Conclusioni.

ABSTRACT. La decisione in commento, con la sua articolata motivazione, è l'occasione per ribadire l'inaccettabilità dell'orientamento di parte della giurisprudenza di merito (e dell'Arbitro Bancario Finanziario) che nega rilevanza agli interessi di mora ai fini della verifica del rispetto del tasso-soglia. Tale impostazione, fondata su deboli argomentazioni di tipo dogmatico, conduce a disconoscere la chiara finalità della disciplina anti-usura, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata. Il presente contributo, muovendo dalla critica alle argomentazioni proposte dalla sentenza annotata, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello logico, si sofferma sugli effetti del superamento del tasso-soglia mediante il tasso di mora e fornisce una chiave interpretativa complessiva delle diverse norme che si sovrappongono in materia.

The decision in question, with its articulate motivation, is an opportunity to reaffirm the unacceptability of the orientation of a part of the jurisprudence of the Tribunals (together with the Financial Banking Arbitrator) that denies the relevance of interests on arrears for the purpose of verifying compliance to the threshold rate. This approach, based on weak dogmatic arguments, leads to disregard the clear scope of the anti-wear discipline, as outlined by the well-established jurisprudence of the Supreme Court. This paper, starts from criticizing the arguments proposed by the noted judgment, both from a legal and a logical point of view, focuses on the effects of the rate-threshold overcoming by the rate of arrears and gives an organic interpretation of the different norms that overlap in this branch.



1. Svolgimento del processo

Dalla concisa esposizione delle ragioni in fatto della decisione in commento¹ si può desumere che i due attori avevano promosso una causa nei confronti di un istituto bancario, lamentando il superamento del tasso soglia in relazione ad un contratto di mutuo fondiario. Il mutuo prevedeva un interesse corrispettivo del 5,46% e un interesse di mora del 7,46%, con riferimento ad un tasso soglia dell'8,87% al momento della stipula. La perizia econometria versata in giudizio dagli attori veniva ritenuta dal Giudice «*non idonea a costituire il principio di prova necessario a disporre la C.T.U.*», in quanto «*fondata su [...] una metodologia di calcolo [...] del tutto errata*».

Dalla lettura della parte motiva della sentenza si evince che l'errore censurato attiene, prima che al calcolo fondato sulla sommatoria di interessi moratori e corrispettivi, all'inclusione dell'interesse moratorio ai fini del superamento del tasso soglia previsto dalla normativa anti-usura.

2. Le questioni di diritto affrontate.

Il Giudice rappresenta con trasparenza come la propria censura alla perizia prodotta dagli attori si ponga in aperto contrasto con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, orientamento che, «*benché autorevole, non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la*

¹ Trib. Roma, 16 novembre 2016, n. 21526, inedita, secondo la quale «*in considerazione della [...] funzione di liquidazione forfetaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione*». Il Tribunale aggiunge che «*il disatteso orientamento della citata Cass. 350/13 sembra porsi in contrasto anche con la ratio sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura*», in quanto «*assumono rilevanza ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale*». Precisa il Tribunale che «*non appare decisivo, in senso opposto, il dettato dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01*», in quanto «*non sembra [...] potersi riconoscere a tale norma, in considerazione della sua natura di interpretazione autentica, carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dall'art. 644 c.p.*». Ancora: «*sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, in attuazione della l. n. 108/1996, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura non tengono in considerazione gli interessi moratori*».

diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori».

Dopo avere brevemente approfondito tale argomentazione di carattere dogmatico, la sentenza che si annota riprende in un'ampia rassegna le ulteriori argomentazioni di carattere sistematico, storico, logico e teleologico generalmente richiamate nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla rilevanza dell'interesse moratorio ai fini della disciplina anti-usura.

Se il risultato è condivisibile per il profilo della non applicabilità della c.d. sommatoria, il *dictum* non è affatto accettabile; cosicché la sentenza in commento rappresenta un'utile occasione per ribadire alcuni punti fermi, sia in relazione alla funzione degli interessi moratori, sia in relazione alle ulteriori questioni evocate, nel tentativo di ricondurre ad unità la pluralità di fonti eterogenee che disciplinano la materia.

3. La c.d. sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori.

La decisione in commento è senz'altro condivisibile nella misura in cui – per la verità, senza nemmeno approfondire più di tanto la questione – disapplica l'orientamento ai sensi del quale al fine della verifica dell'eventuale superamento dei tassi-soglia in materia di usura occorrerebbe procedere a sommare il tasso di interesse corrispettivo con il tasso di interesse di mora.

La motivazione evocata dalla sentenza in esame si basa sulla ritenuta «*diversa natura degli interessi*» moratori e corrispettivi, sulla quale si tornerà tra poco.

Più persuasive, in tema di confutazione della tesi della sommatoria tra interessi, appaiono altre considerazioni.

Occorre innanzitutto notare come tale orientamento sia stato inventato, diffuso (e propugnato) da un cospicuo numero di professionisti legali, ma non abbia trovato conferma giurisprudenziale né dottrinale, fatti salvi alcuni rarissimi casi².

² Escludono la sommatoria di interessi moratori e corrispettivi ai fini del superamento del tasso soglia Trib. Ferrara, 11 gennaio 2017, in <http://www.expartecreditoris.it>; Trib. Reggio Emilia, 6 ottobre 2015, in *Quotidiano Giuridico*, 2015; Trib. Verona, 12 settembre 2015, in <http://www.ilcaso.it>; Trib. Cagliari, 17 giugno 2015, in *Pluris*; *contra* Trib. Enna, 12 gennaio 2015, in *Foro it.*, 2015, I, c. 715; Giudice di Pace di Domodossola, 2 maggio 2014, in <http://altalex.com>. Contrario alla sommatoria di interessi di mora e corrispettivi, definita una «*bêtise matematica*» COLANGELO, *Interessi moratori. Divergenze tra ABF e Corte UE, Corte costituzionale e*





Le ragioni dal mancato accoglimento di tale ricostruzioni da parte della giurisprudenza sono molteplici: da un lato, è immediato comprendere come per gli interessi corrispettivi e moratori siano diversi tanto la base di calcolo – applicandosi i corrispettivi sull'intero capitale residuo e i moratori sulle rate non pagate – quanto il momento di maturazione – dalla dazione del denaro e sino all'inadempimento i corrispettivi, solo in seguito all'inadempimento i moratori.

E infatti, come correttamente rilevato dalla Sentenza in esame, «*le due figure di interessi [corrispettivi e di mora] si pongono in rapporto di alternatività, [...] non appena il credito diventa liquido ed esigibile si costituiscono le condizioni e i presupposti per l'applicazione dell'art. 1224 c.c., norma questa prevalente [...] sicché i corrispettivi e gli interessi moratori, in via di principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi*».

Il principio appena enunciato appare incontestabile non appena si ponga l'attenzione al momento temporale di maturazione degli interessi: infatti, nel momento in cui iniziano a maturare gli interessi di mora (i.e. non appena l'obbligazione diventa liquida ed esigibile) cessano di maturare gli interessi corrispettivi; pertanto, non si avrà mai la contemporanea maturazione di entrambe le categorie di interessi.

4. Interessi corrispettivi e interessi moratori.

Come ricorda la stessa decisione in commento, la rilevanza dell'interesse moratorio ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia è stata riconosciuta in noti arresti della Corte di Cassazione, oltre che in una decisione della Corte Costituzionale³.

Cassazione, in *Contratti*, 2015, p. 263; nello stesso senso MIZZAU, *La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati nell'attuale mercato del credito*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 936.

³ Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, in *Foro it.*, 2002, I, c. 933 ss., con nota di AL. PALMIERI; in *Giur. it.*, 2002, p. 997 ss., con nota di GENTILI, *Usurarietà sopravvenuta e interpretazione autentica del diritto giurisprudenziale*, *ivi*, p. 1125 ss.; in *Giust. civ.*, 2002, I, p. 869 ss.; in *Giur. cost.*, 2002, I, p. 194 ss., con note di OPPO, *Gli interessi usurari tra Costituzione, leggi e mercato*; PASSAGLIA, *Dalla «diversità nell'indistinzione» all'enunciazione di tests di giudizio propri delle leggi di interpretazione autentica: la Corte varca il Rubicone?*; e FIADINO, *La rilevanza della pattuizione degli interessi o vantaggi usurari nella sentenza n. 29 del 2002 della Corte costituzionale*; in *Corr. giur.*, 2002, p. 609 ss., con nota di V. CARBONE, *La Corte legittima l'intervento del legislatore a favore delle banche: scompaiono gli interessi divenuti usurari*; in *Cons. Stato*, 2002, II, p. 177 ss.; in

La principale ragione per cui la sentenza in esame – insieme a non poca giurisprudenza di merito e all'Arbitro Bancario Finanziario⁴ – disattende un orientamento tanto autorevole è di carattere dogmatico. L'assunto da cui muove il Tribunale di Roma è che l'interesse di mora vanterebbe una «*autonoma funzione risarcitoria [...] del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi*».

In proposito giova ricordare che, secondo la migliore dottrina, sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori trovano il loro fondamento nella disponibilità di somme di denaro in capo ad altri soggetti, di talché entrambe le figure assolvono ad una funzione di remunerazione. Si è osservato che il vantaggio del debitore che utilizza denaro altrui (ciò che giustifica l'applicazione dell'interesse corrispettivo) è un fenomeno sostanzialmente opposto alla fattispecie di danno subito dal creditore per il ritardo nel pagamento di una prestazione (ciò

Contratti, 2002, p. 545 ss., con nota di SCOZZAFAVA, *Interpretazione autentica della normativa in materia di usura e legittimità costituzionale*; in *Giust. pen.*, 2002, I, p. 137 ss., con nota di ANCORA, *L'importanza del sistema giuridico*; e in *Riv. pen.*, 2002, p. 537 ss., secondo la quale «*il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori*». Per la giurisprudenza di legittimità si vedano in particolare Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, p. 675 ss., con nota di TARANTINO, *Usura e interessi di mora*; in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2013, II, p. 498 ss., con nota di DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*; in *Foro it.*, 2014, I, c. 128 ss., con nota di AL. PALMIERI; in *Danno e resp.*, 2014, p. 193 ss., con nota di COLANGELO, *Legalizzazione dell'usura?*; e in *Foro pad.*, 2014, I, c. 161 ss., con nota di CECCHETTO, *Mutuo e usura: prime pronunce di merito sull'inammissibilità della sommatoria di interessi corrispettivi e moratori nel calcolare il superamento della soglia usuraria*; nonché Cass., 11 gennaio 2013, n. 602, in *Foro it.*, 2014, I, c. 128 ss., con nota di AL. PALMIERI, *op. ult. cit.*; e in *Danno e resp.*, 2014, p. 194 ss., con nota di COLANGELO, *op. cit.* Sulla rilevanza dell'interesse moratorio ai fini dell'usura prima dell'entrata in vigore della L. n. 108/1996, cfr. Cass., 7 aprile 1992, n. 4251, in *Vita not.*, 1992, p. 1137.

⁴ Contrari alla rilevanza del tasso di mora ai fini della normativa anti-usura, TURCO, *Il tasso soglia usurario e il contratto di mutuo*, in *Riv. not.*, 2005, p. 274; VASCELLARI, *Interessi di mora e usura: la normativa attuale anche alla luce della nuova disciplina contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali*, in *Studium iuris*, 2004, p. 173; VOLPE, *Interessi moratori e usura*, in *Contratti*, 2015, p. 31, secondo il quale «*sia la legge di riforma dell'usura sia la legge di interpretazione autentica sembrerebbero esaltare il momento funzionale del sinallagma contrattuale, colpita dalla valutazione antiusura, lasciando fuori la funzione risarcitoria, assolta dagli interessi moratori*». Favorevoli all'applicazione della disciplina sull'usura anche ai tassi moratori BONORA, *L'usura*, Padova, 2007, p. 108; MIZZAU, *op. cit.*, p. 937; TARANTINO, *op. cit.*, p. 677.

che giustifica l'applicazione dell'interesse moratorio)⁵. Tanto che non manca chi giunge a negare l'utilità della distinzione tra le due specie di interesse⁶.

Inconferenti risultano gli ulteriori rilievi del Tribunale capitolino, per cui i due tipi di interesse si distinguono sul piano della disciplina e si pongono in un rapporto di alternatività. L'omogeneità di disciplina ai fini della normativa anti-usura, infatti, non presuppone certo la sovrapposibilità delle due figure (tanto è vero che, ai fini del calcolo usura, vengono pacificamente considerate anche talune commissioni – *in primis* la commissione di massimo scoperto – che sono ontologicamente differenti dagli interessi).

D'altra parte, riconoscere una funzione comune a interessi moratori e corrispettivi nell'ambito dello stesso istituto giuridico non impone di disconoscere la peculiarità dei presupposti di applicazione dell'interesse moratorio ed eventualmente analogie con altre figure, quali la clausola penale.

Ma l'analogia con altri istituti non può evidentemente giustificare la disapplicazione della disciplina espressamente dettata in materia di interessi.

Dall'accostamento alla clausola penale⁷ la decisione in commento desume infatti l'applicazione della relativa disciplina in punto di riduzione in via equitativa da parte del giudice *ex art.* 1384 c.c. in caso di ammontare manifestamente

eccessivo nel contratto di mutuo, la cui disciplina prevede l'espressa previsione di cui all'art. 1815, 2° co., c.c.

Da ciò viene ricavato un ulteriore argomento contro l'applicazione (letterale) della disciplina di cui all'art. 1815 c.c., la quale prevede la completa eliminazione dal dovuto degli interessi, limitando la possibile pretesa del creditore alla somma capitale, limite al di sotto del quale, salvo pretese risarcitorie derivanti da condotta illecita, potrebbe integrarsi l'ingiustificato arricchimento del debitore.

Ancora, la sentenza in commento pretende di trovare conferma dell'irrelevanza dell'interesse moratorio per la configurazione dell'usura nell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che nega la rilevanza a tale fine della clausola penale, sebbene la stessa Relazione del Guardasigilli confermi la finalità antiusuraria della disciplina in tema di riduzione della clausola penale.

Al di là di profili sistematici, anche a livello di interpretazione della legge desta forti perplessità la pretesa di escludere l'applicazione diretta di una norma prevista espressamente dalla disciplina di un contratto tipico (art. 1815 c.c.) a favore di norme generali (art. 1382 ss. c.c.) attraverso una loro interpretazione estensiva.

In definitiva, tutti gli argomenti fin qui richiamati confermano come un approccio basato esclusivamente su astratte opzioni dogmatico-classificatorie - al di là della bontà o meno di tali opzioni - rischi di condurre a disconoscere la portata e la chiara finalità politico-legislativa della disciplina c.d. anti-usura.

5. Interessi moratori e normativa anti-usura.

La disciplina anti-usura ha una lunga tradizione, caratterizzata dal ricorso a strumenti particolarmente inflittivi, espressione del grande disvalore sociale annesso a condotte ritenute infamanti in relazione ad un lucro sproporzionato derivante dai frutti civili del mero denaro.

La ricostruzione di tale disciplina presenta profili di complessità, situandosi al confine tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, in un intreccio -e talora sovrapposizione- di norme.

È tuttavia pacifica la circostanza che la normativa anti-usura sia storicamente diretta a colpire il fenomeno empirico che si esprime notoriamente con l'imposizione di interessi sproporzionati, particolarmente per il caso di ritardo nella restituzione delle somme mutate.

Se così è, stride l'affermazione del Tribunale di Roma, secondo il quale l'orientamento favorevole a

⁵ Optano per una ricostruzione unitaria degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi FAUSTI, *Il mutuo*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingeri, Napoli, 2004, p. 168; INZITARI, *La moneta*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, IV, Padova, 1983, p. 206. In giurisprudenza, sulla natura essenzialmente unitaria di interessi moratori e corrispettivi si veda Cons. Stato, 7 aprile 1981, n. 2, in *Giur. it.*, 1981, III, c. 290 ss.; *contra* Trib. Modena, 13 gennaio 2017, in <http://www.expartecreditoris.it>. Secondo Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, in *Foro it.*, 2000, I, c. 2180, dall'art. 1224 c.c. può ricavarsi «un principio normativo di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione».

⁶ In tal senso SIMONETTO, *L'interesse: composizione, misura, natura e forma*, in *Gli interessi nel rapporto a funzione creditizia*, a cura di Simonetto, Padova, 1981, p. 28. Una compiuta analisi del tema è ora offerta da PIRAINO, *Usura e interessi*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, a cura di D'Amico, Torino, 2016, p. 107 ss.

⁷ Contro l'assimilazione dell'interesse moratorio alla penale in considerazione della Dir. 2008/48/CE, COLANGELO, *Interessi moratori. Divergenze tra ABF e Corte UE, Corte costituzionale e Cassazione*, in *Contratti*, 2015, p. 268, secondo il quale «si può ammettere una similitudine, ma non un'equiparazione, tra l'interesse moratorio e la clausola penale»; *contra* PAGLIANTINI, *L'equilibrio soggettivo dello scambio (e l'integrazione) tra Corte di Giustizia, Corte Costituzionale ed ABF; "il mondo di ieri" o un trompe l'œil concettuale?*, *ivi*, 2014, p. 862.





dare rilevanza all'interesse moratorio ai fini del tasso soglia sarebbe «*in contrasto con la ratio sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura*».

La pretesa *ratio*, peraltro, è (erroneamente) desunta unicamente dalla formulazione dell'art. 644 c.p., in cui ricorre il termine «*corrispettivo*»; tuttavia è evidente che la norma non faccia riferimento agli interessi corrispettivi, bensì a «*interessi o altri vantaggi usurari*» dati o promessi «*sotto qualsiasi forma [...] in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità*». La corrispettività, pertanto, non riguarderebbe gli interessi, ma si riferirebbe ad una «*corrispettiva prestazione*» o, meglio, ad una «*controprestazione*».

Al di là delle considerazioni già svolte sulla funzione remuneratoria comune a interessi corrispettivi e moratori, giova ricordare che la portata della fattispecie penale è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 1, 1° co., d.l. 394/2000. Tale disposizione fa espresso riferimento agli interessi promessi o comunque convenuti «*a qualsiasi titolo*», dove addirittura la Relazione Governativa che l'ha accompagnata parla espressamente di interesse «*corrispettivo, compensativo o moratorio*».

La sentenza in commento non manca di menzionare anche la comunicazione 3.7.2013 della Banca d'Italia, la quale, confermando che gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura, precisa che le rilevazioni periodiche sui tassi medi non comprendono tale tipo di interesse.

Al di là di ogni ovvia considerazione sulla gerarchia delle fonti normative⁸, va da sé che da una (pretesa) lacuna nell'attuazione della legge non può desumersi un valido argomento per fondare un'opzione interpretativa della medesima legge.

In ogni caso, la normativa anti-usura in esame obbliga a tenere in considerazione ai fini del tasso soglia ogni voce di costo del credito, comprese le componenti di cui le rilevazioni della Banca d'Italia non tengono conto. Tali rilevazioni, infatti, riguardano la «*fisiologia*» dei rapporti creditizi ed escludono altresì voci di costo non applicate uniformemente dagli istituti.

D'altra parte, se nel tasso globale medio venisse inserito l'interesse moratorio, ne risulterebbe un ingiustificato notevole innalzamento del tasso soglia applicabile ai rapporti «*fisiologici*», con sensibile innalzamento anche della soglia di punibilità della fattispecie⁹.

⁸ Cfr. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, in *Gli interessi usurari*, cit., p. 30 ss.

⁹ SANGIOVANNI, *Interessi corrispettivi e moratori, tasso-soglia usura e clausola penale*, in *Danno e resp.*, 2015, p. 528, rileva che la mancata inclusione degli interessi moratori nel TEGM

Invero, il c.d. tasso soglia non è, a rigore, un tasso, ma si tratta di una maggiorazione del tasso medio; esso dovrebbe esprimere il limite alla liceità del costo totale massimo del credito; di talché il «*cuscinetto*» rispetto al tasso medio dovrebbe coprire, oltre alle variabili da istituto ad istituto, ulteriori voci di costo, inclusi gli interessi di mora.

La sentenza in commento conclude ricordando che Banca d'Italia ha rilevato il tasso moratorio medio nella misura del 2,1% e che, pertanto, qualora si ritenessero rilevanti gli interessi moratori ai fini dell'usura «*il tasso di mora dovrà essere raffrontato con il tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sugli intermediari*», secondo l'indicazione contenuta nella Circolare 25.9.2003 della Banca d'Italia (peraltro, *rectius*, la Banca d'Italia afferma che non è il tasso soglia a dover essere aumentato di 2,1 punti percentuali, bensì il TEGM, ossia il tasso medio rilevato trimestralmente, sul quale applicare le maggiorazioni al fine di individuare il tasso soglia)¹⁰. In proposito, basterebbe ricordare che la rilevazione del tasso di mora applicato dagli Istituti e richiamato nella circolare è stata effettuata a fini meramente statistici e risale al lontano 2002; essa non è trimestralmente aggiornata come il tasso soglia e pertanto i valori rilevati nel 2002 potrebbero essere non comparabili con quelli del periodo da considerare di volta in volta. Inoltre, la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno evidenziato l'unicità e l'onnicomprendività del tasso

fa sì che «*sia i tassi medi che i tassi-soglia usura sono più bassi rispetto a quanto dovrebbero essere*».

¹⁰ Nel senso dell'unicità del tasso soglia, con conseguente esclusione della maggiorazione del 2,1%, Trib. Napoli, 11 gennaio 2017, in <http://www.expartecreditoris.it>; Trib. Torino, 27 aprile 2016, in <http://www.ilcaso.it>; Trib. Udine, 25 settembre 2014, in *Danno e resp.*, 2015, p. 522, secondo il quale «*nell'ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l'ordinario, determinando l'entità delle prestazioni aggiuntive richieste in caso di mora*». Per la maggiorazione del 2,1%, Trib. Ferrara, 11 gennaio 2017, cit.; Trib. Padova, 13 gennaio 2016, in *Quotidiano Giuridico*, 2016; Trib. Cremona, 9 gennaio 2015, in *Foro it.*, 2015, I, c. 1806. La maggiorazione viene considerata come un parametro utilizzabile per accertare la manifesta eccessività dell'interesse moratorio da A.B.F. Roma, 17 gennaio 2014, n. 260, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 487, «*in mancanza di prove più specifiche*». In dottrina, per l'applicazione del tasso soglia maggiorato ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto MIZZAU, *op. cit.*, p. 938. Per l'applicazione del tasso soglia senza maggiorazioni AVAGLIANO, *Profili problematici in tema di usura: interessi di mora e ius superveniens*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p. 399; VOLPE, *Usura e interessi moratori nel linguaggio dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 497; SALANITRO, *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, in *Gli interessi usurari*, cit., p. 79 ss.

soglia: il disposto dell'art. 2, 2° co., L. n. 108/1996, infatti, consente di differenziare i tassi esclusivamente in relazione a differenti categorie di operazioni, di talché la configurazione di ulteriori tassi *ad hoc* (dei quali manca rilevazione trimestrale) non ha alcun fondamento normativo, così come non avrebbe senso economico la previsione per le diverse categorie di operazioni di un medesimo ed indifferenziato tasso di mora.

Peraltro, al di là delle indicazioni di Banca d'Italia (che, lo si ricorda, confermano l'assoggettabilità del tasso di mora alle soglie usura), è lo stesso ceto bancario a ritenere che gli interessi moratori rilevino ai fini del tasso soglia come determinato per la categoria di operazioni in esame: basti pensare alla diffusione generalizzata nei contratti di mutuo delle c.d. clausole di salvaguardia, comunemente pattuite con riferimento proprio all'interesse di mora, al dichiarato scopo di mantenerlo entro il tasso-soglia.

6. Effetti del superamento del tasso soglia.

Il Tribunale di Roma rigetta la domanda non ravvisando usura e, pertanto, non affronta esplicitamente il tema dell'individuazione della sanzione applicabile.

Tuttavia, nella parte motiva della sentenza vi sono chiari indizi su quale sia l'opzione preferita dal Giudice, laddove si assimila l'interesse di mora alla clausola penale, con conseguente applicazione del meccanismo della riduzione in via equitativa da parte del giudice ai sensi dell'art. 1384 c.c.¹¹.

Tale soluzione - ad avviso di chi scrive clamorosa, ma sostenuta da non poca giurisprudenza di merito - conduce a rideterminare il tasso di mora nella misura del tasso soglia. Generalmente chi opta per l'applicazione dell'art. 1384 c.c. ha cura di precisare che, in caso in cui siano previsti termini di adempimento inusualmente ristretti, potrebbe altresì applicarsi l'art. 1344 c.c., ravvisandosi l'intento di dissimulare tassi corrispettivi ultralegali.

Pare evidente come la soluzione in esame - pur talora temperata dal richiamo all'art. 1344 c.c. -

¹¹ Per l'applicazione dell'art. 1384 c.c. nel caso di interesse moratorio manifestamente eccessivo, salva la nullità in caso di frode alla legge, evidenziandosi la natura non eccezionale della norma, A.B.F. Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 934; A.B.F. Coll. Coord., 30 aprile 2014, n. 2666, *ivi*, p. 489, il quale riconosce che l'art. 1815, 2° co., c.c. prevede un «rimedio scopertamente e marcatamente sanzionatorio - come risulta del resto evidente dalla mutazione della nozione di "usurarietà" da quella penalistica», ma solo per dedurne la necessità di un'interpretazione «particolarmente rigorosa».

renderebbe dal punto di vista economico conveniente per gli istituti di credito imporre l'applicazione di lucrosi interessi moratori anche oltre il tasso di soglia, in quanto, nella peggiore delle ipotesi -salva la responsabilità penale, di regola esclusa dalla giurisprudenza per mancanza dell'elemento soggettivo del funzionario che ha in concreto posto in essere la condotta con la sottoscrizione del contratto bancario-, ne potrebbe conseguire la mera rideterminazione entro la misura massima consentita dalla legge.

Ancora una volta, una soluzione fondata su astratte ragioni classificatorie conduce a disconoscere la evidente (e dichiarata) finalità dissuasiva e sanzionatoria della normativa speciale anti-usura.

Sul punto, dai lavori preparatori emerge una duplice finalità dell'attuale normativa: da un lato il rafforzamento della lotta contro l'usura attraverso uno strumento inflittivo, dall'altro l'esigenza di conservazione del contratto, evitando una declaratoria di nullità totale che costringerebbe il mutuatario all'immediata restituzione del capitale percepito.

Alla luce della *ratio* della norma deve criticarsi non solo tale tesi, ma anche quella che prevede la riconduzione della misura dell'interesse di mora all'interesse corrispettivo, sul presupposto che ricorra un caso di nullità parziale *ex art.* 1419 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 1284 c.c.. In proposito, si ricordi che il testo originario dell'art. 1815 c.c. prevedeva in caso di usura la debenza dell'interesse nella sola misura legale, mentre la novella del 1996 ha espressamente previsto la non debenza di alcun interesse, con espressa presa di distanza dalla soluzione precedentemente espressamente prevista.

Parimenti, non è condivisibile la prospettazione di chi ritiene che la nullità colpisca la sola clausola relativa agli interessi di mora, con conseguente debenza degli interessi corrispettivi nella misura pattuita¹². Una simile lettura, infatti, porterebbe a considerare privo di qualsivoglia efficacia l'art. 1815 c.c., in quanto al medesimo risultato condurrebbe l'applicazione del disposto di cui all'art. 1418 c.c., essendo la pattuizione di interessi di mora usurari nulla per contrarietà a norma penale (art. 644 c.p.).

La soluzione più coerente con il dettato, anche in prospettiva di evoluzione storica, della norma, la sua finalità, la percezione sociale del reato d'usura

¹² Nel senso che, in presenza di usura, sarebbero dovuti i soli interessi corrispettivi Coll. Coord., 24 giugno 2014, n. 3955, in *Contratti*, 2015, p. 257; Trib. Napoli, 11 gennaio 2017, cit.; Trib. Ferrara, 11 gennaio 2017, cit.; Trib. Chieti, 23 aprile 2015, in <http://www.ilcaso.it>.





nell'intero Ordinamento è pertanto quella che – nel caso di superamento del tasso soglia – nessun interesse sia dovuto, esattamente come accade quando la soglia è superata dal (solo) interesse corrispettivo (comprensivo delle ulteriori voci di costo del credito che compongono il “tasso medio”)¹³. E d'altronde poco dovrebbe importare in generale all'ordinamento se lo strozzino applichi un tasso usurario, imputando a sua discrezione parte della remunerazione del denaro prestato a titolo di interessi corrispettivi, parte a titolo di interessi di mora e parte a spese altre. D'altra parte, la formulazione letterale dell'art. 1815 c.c. non autorizza alcuna differenziazione negli effetti del superamento del tasso soglia, sia esso dovuto agli interessi corrispettivi, piuttosto che agli interessi moratori o ad altre pattuizioni comunque denominate. Ciò, beninteso, nel solo caso di usurarietà c.d. originaria¹⁴.

Per le medesime ragioni, è condivisibile l'orientamento che ritiene applicabile la sanzione in esame anche nel caso in cui il contratto contenga una c.d. clausola di salvaguardia, ove vi sia stata l'espressa pattuizione di un tasso di interesse (di mora) superiore *ab origine* alle soglie usura applicabili, in quanto la pattuizione di una c.d. clausola di salvaguardia potrebbe, al più, tutelare l'Istituto dalla fattispecie dell'usura sopravvenuta in seguito alla modificazione dei tassi-soglia¹⁵.

¹³ Nel senso dell'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., App. Venezia, 17 aprile 2013 in <http://www.almiura.it>; Trib. Padova, 13 maggio 2014, in <http://www.dirittobancario.it>; Trib. Parma, 14 luglio 2014, in <http://www.altalex.com>.

¹⁴ Favorevoli all'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c. MIZZAU, *op. cit.*, p. 936; SANGIOVANNI, *op. cit.*, p. 530, secondo il quale, in caso contrario, «l'effetto che si produce è che la banca può “tentare” di commettere usura a mezzo interessi moratori, salvo poi – in caso di accertamento – poter continuare a pretendere gli interessi corrispettivi. Verrebbe meno qualsiasi effetto deterrente e punitivo per l'istituto di credito». La stessa posizione è sostenuta da RICCIO, *Gli interessi moratori previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e le norme sull'usura*, in *Contr. impr.*, 2004, p. 565, con particolare riferimento ai patti in deroga all'art. 5 D. Lgs. 231/2002, posto che «l'art. 1815, 2° co., c.c., è applicabile a qualunque convenzione di interessi usurari e a prescindere dalla natura, dal tipo e dalla struttura del contratto».

¹⁵ Nel senso che la clausola di salvaguardia non è idonea ad escludere l'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., Trib. Bari, 14 dicembre 2015, in *Contratti*, 2016, p. 455, in cui si segnala l'assenza di precedenti in termini. In senso contrario: Trib. Padova, 13 gennaio 2016, cit.; Trib. Roma, 14 novembre 2014, in <http://www.ilcaso.it>. In dottrina, nel senso che la clausola di salvaguardia non è idonea ad escludere l'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., limitatamente all'usura originaria, SANGIOVANNI, *Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro il rischio usura*, in *Contratti*, 2016, p. 463; VOLPE, *op. ult. cit.*, p. 499.

7. Conclusioni.

La decisione in commento, con la sua articolata motivazione, ha consentito di ripercorrere molte delle argomentazioni con le quali una parte della giurisprudenza di merito, in aperto contrasto con le corti superiori, nega la rilevanza degli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia, ovvero ritiene che l'usurarietà di tali interessi ne comporti la mera riconduzione in via equitativa al tasso soglia, ovvero il limite massimo oltre al quale gli interessi devono qualificarsi come.

Una lettura critica e ragionata della normativa e dell'evolversi della relativa interpretazione giurisprudenziale porta, a parere di chi scrive, a due considerazioni. Da un lato, si vede come la giurisprudenza civile si sia costantemente adoperata, negli ultimi anni, a ipotizzare costrutti dogmatici tendenti ad escludere che gli istituti bancari incorrano nelle conseguenze dell'usura, rafforzati, in questo intento, dalle interpretazioni fornite dalla Banca d'Italia, anche se in palese contrasto con la lettera della Legge. Dall'altro, si vede come – ancora una volta – perduri l'inerzia del Legislatore che, con una norma interpretativa o con una chiara modifica della legislazione di riferimento, potrebbe facilmente dirimere ogni e qualsiasi contrasto interpretativo in materia di applicabilità agli Istituti Bancari della normativa anti-usura.